

Bonus pubblicità, le istanze dal 1° al 31/3

Dal 1° al 31 marzo 2022 possono prenotare il credito d'imposta per investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2022 le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali con residenza fiscale in Italia. Anche per quest'anno il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Non rientrano invece in questa tipologia di bonus altre forme di pubblicità, come cartellonistica, display, affissioni, pubblicità sui social e simili.

Le risorse disponibili sono pari a 90 mln di euro: 65 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 25 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (stanziamento stabilito dal decreto Sostegni bis). La prima finestra utile per dare avvio alla procedura per l'ottenimento del bonus è dunque quella che va dal 1° al 31 marzo 2022. Entro questo lasso di tempo occorre inviare online all'Agenzia delle entrate la «Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta»: una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

Dal 1° al 31 gennaio successivo, quindi entro il 31 gennaio 2023, i soggetti che hanno precedentemente inviato la «Comunicazione per l'accesso» entro il 31 marzo 2022 dovranno inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato, anche se tale valore non è incrementale (1%) rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Per ottenere il bonus pubblicità i quotidiani e periodici, pubblicati in edizione carta-

cea o in formato digitale, dovranno essere registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc (registro degli operatori di comunicazione) e dotati del direttore responsabile.

Il credito di imposta spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019

Pertanto:

- dal 1° al 31 marzo 2022 si deve «prenotare» le risorse disponibili: a tal fine è necessario inviare la «Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta» contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno 2022; in esito alla presentazione della Comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria formerà un primo elenco di coloro che hanno fatto richiesta del credito dell'imposta, con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da parte di ciascun soggetto. Si ricorda che solo per l'anno 2021, la «comunicazione per l'accesso al credito d'imposta» doveva essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021;
- dal 1° al 31 gennaio 2023: i soggetti che hanno inviato la «Comunicazione per l'accesso» dovranno inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», resa ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno 2022. A valle della presentazione della predetta dichiarazione, il dipartimento pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901



Superficie 33 %